

- D.D.G. n. 5569



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.P.R.SIC. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'ing. Sergio Alessandro;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ed ii., sul palazzo denominato “**Palazzo Papardo Corvaja e sul cortile annesso**”, sito nel Comune di Pedara (Ct) in Corso Ara di Giove nn. 81/83;
- VISTE le osservazioni avanzate dalla ditta proprietaria Petralia Alfio in opposizione al riconoscimento dell'interesse culturale sul predetto immobile, proposto dalla menzionata Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;
- ACCERTATO che il palazzo sopra citato, così come evidenziato con perimetrazione in colore rosso nell'allegata planimetria, identificato al N.C.E.U. del Comune di Pedara (Ct) al F. M. n. 22 con partt. nn. **481 sub 1** (q.p. - palazzo nobiliare), **2120** (palazzo nobiliare), **491** (ex Chiesa dell'Annunziata), **492** (piccolo palmento) e **486** (corte comune), per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica riveste interesse storico, artistico, architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) del menzionato D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e dell'art. 2 della L.R. n. 80 dell'1.08.1977 in quanto rappresenta un pregevole esempio di architettura tipica delle residenze, prevalentemente estive, nobiliari etnee del '700;
- RITENUTO pertanto di non poter accogliere le sopra citate osservazioni stante il rilevante interesse culturale che presenta l'immobile;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D. Lgs. nr. 42/04 e della L.R. n. 80/77 il palazzo sopra individuato in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni espone in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, il palazzo denominato “**Palazzo Papardo Corvaja e cortile annesso**”, sito nel Comune di Pedara (Ct) in Corso Ara di Giove nn. 81/83, così come evidenziato con perimetrazione in colore rosso nell'allegata planimetria, identificato

al N.C.E.U. del Comune di Pedara (Ct) al F. M. n. 22 con partt. nn. **481 sub 1** (q.p. - palazzo nobiliare), **2120** (palazzo nobiliare), **491** (ex Chiesa dell'Annunziata), **492** (piccolo palmento) e **486** (corte comune), ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii., è dichiarato di interesse storico, artistico, architettonico particolarmente importante, in quanto individuato fra i beni elencati all'art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L.R. nr. 80/77, e resta pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predetti leggi;

ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dell'immobile di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 42/04,, è fatto divieto di distruggerlo, danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere storico artistico ed architettonico, oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. Lo stesso non potrà essere demolito, modificato o restaurato senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del D. Lgs. medesimo.

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.

ART. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART. 4) La relazione tecnica, la planimetria catastale con l'evidenziazione dell'estensione del bene, l'elenco ditte proprietarie e la documentazione fotografica fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Pedara (Ct), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. nr. 21 del 12 agosto 2014

ART.6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della legge n. 1034 del 6.12.1971 nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, 20 novembre 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to

